



Polizza n. **198 888 657** (Tessera Assicurativa n° 22012793)

Il presente documento è un **estratto della polizza 1/72930/319/198888657** sottoscritta da **TOUR 2000 S.r.l** che viene rilasciato ai viaggiatori per rendere note le condizioni di assicurazione. L'operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza.

Il numero di polizza e il numero della Tessera Assicurativa, se non qui riportato, sarà indicato nel **Foglio Notizie** rilasciato dal Tour Operator; in caso di sinistro **dovrà essere comunicato alla Struttura Organizzativa per accedere alle Garanzie di polizza.**

La polizza opera a favore dei clienti viaggiatori con le programmazioni **Tour 2000**. L'operatività del presente estratto è subordinata al rispetto delle norme di applicazione della polizza e a quanto riportato nella **Conferma di Prenotazione / Foglio Notizie rilasciato dal Tour Operator.**

GLOSSARIO

(Ai sottostanti termini il Contraente e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. attribuiscono convenzionalmente il significato indicato a fianco di ciascuno di essi)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione,

Assistenza: l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro

Attrezzature sportive: gli articoli/attrezzi normalmente utilizzati quando si svolge una attività sportiva riconosciuta

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario, delle apparecchiature elettroniche ed audio/foto/cineottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori e preziosi

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte di dell'Assicurato

Beni di prima necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro

Biglietto di viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica

Calamità naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, "tsunami", uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti

Centrale Operativa: la Struttura Organizzativa convenzionata con la Società per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Cliente/Viaggiatore: persona fisica che fruisce dei servizi turistici del Contraente specificati nella Polizza

Compagno di viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri

Documenti di viaggio: biglietti di viaggio, voucher alberghieri o altri voucher per le vacanze, passaporti, carte d'identità, patenti, altri documenti personali validi per l'espatrio

Estorsione: il reato commesso da chi costringe un'altra persona, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri;

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dal D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente

Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, nonni, zii e nipoti fino al terzo grado dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, espressa in cifra fissa o in percentuale

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Furto con destrezza: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato, limitatamente ai soli casi in cui l'Assicurato abbia indosso o a portata di mano le cose assicurate

Garanzia: la copertura assicurativa che non rientra nella definizione di Assistenza per la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo Premio sia stato regolarmente corrisposto ai termini e condizioni di Polizza

Incoming: l'insieme dei servizi turistici offerti dall'Operatore Turistico ai Clienti / Viaggiatori stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

Indennizzo: la somma dovuta da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. in caso di Sinistro

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio

Malattia Preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza

Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. si impegna a prestare la Garanzia e/o la Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.

Medico Curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l'Assicurato

Operatore Turistico: Tour Operator, Agenzia di Viaggi, Hotel, Compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici

Overbooking: sovrapprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità

Pericolo di vita: circostanza che si verifica quando, previa valutazione da parte dei medici della Centrale Operativa in contatto con i medici curanti dell'Assicurato, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l'evento morte dell'Assicurato stesso

Polizza: il documento, sottoscritto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. e dal Contraente, che prova l'Assicurazione. È composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Definizioni, dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, dalle Esclusioni, dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle eventuali Clausole, Condizioni Particolari, Pattuizioni Speciali

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. secondo quanto previsto in Polizza

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Centrale Operativa a condizione che Premio sia stato regolarmente corrisposto secondo quanto previsto in Polizza

Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura

Scippo: il reato commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene

Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l'indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza

Società: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., con Sede in Via della Unione Europea, 3/B – 20097 – San Donato Milanese (MI), anche denominata semplicemente "Società"

Struttura Organizzativa: Pronto Assistenza Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio, 14 - 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Terrorismo: un qualsivoglia atto che includa, ma non limitato, l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parti di essa

Tessera: il documento numerato e/o altrimenti classificato che identifica UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., il Contraente e l'Assicurato, riportante la sintesi delle Prestazioni/Garanzie previste dalla Polizza

Valore commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione

Valori: valuta a corso legale, titoli di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico - rappresentante un valore certo e spendibile

Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio

Viaggio iniziato: l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso.

Viaggio di gruppo: Il viaggio acquistato con un singolo contratto ed effettuato da un gruppo di minimo 10 (dieci) Clienti/Viaggiatori partecipanti contemporaneamente, così come risultante dai Documenti di Viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Estratto

Altre Assicurazioni – A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e/o Contraente è esonerato dalla preventiva comunicazione della esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro tuttavia, è fatto obbligo all'Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza.

Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. i medici eventualmente Investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

Limitazione Di Responsabilità - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Esclusione Di Compensazioni Alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Rinvio Alle Norme Di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Limiti Di Sottoscrizione - Non è consentita l'attivazione di più tessere o la stipulazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Obbligo Di Informativa Del Contraente Nei Confronti Del Viaggiatore/Cliente - Il Contraente si assume l'obbligo di informare per iscritto, come previsto all'art. 87 punto 2 del Codice del consumo, i Clienti/Viaggiatori dei contenuti della presente Polizza. Qualunque pregiudizio di qualsivoglia natura derivante alla Società da omessa, carente od errata informazione sarà quindi opponibile al Contraente dalla Società che avrà diritto di rivalersi sul Contraente nella misura del pregiudizio sofferto. Il Contraente si obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/marchio della Società, essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Viaggi Incoming - Per i Viaggiatori non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il Paese di residenza dei Viaggiatori.

Diritto Di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Inizio E Termine Delle Garanzie – Per la garanzia Annullamento Viaggio, la garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.

Per tutte le altre sezioni l'assicurazione decorre dal momento nel quale l'assicurato lascia la propria residenza per intraprendere il viaggio e termina quando vi abbia fatto ritorno.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

1) Quando non diversamente previsto nelle singole Sezioni di Polizza la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo o colpa grave del viaggiatore;
- b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:
 - alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
- f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale

Sono inoltre escluse:

- i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
- j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
- l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. oltre i termini contrattualmente stabiliti (vedi paragrafi: "Comportamento in caso di Sinistro").

POLIZZA BASE INCLUSA

Compresa nella quota di partecipazione

- **Assistenza**
- **Spese mediche** (integrabile)
- **Bagaglio** (integrabile)
- **Assicurazione responsabilità civile dei viaggiatori**
- **Rischi Zero**

ASSISTENZA

Art. 01 - Oggetto della garanzia

La Società mette a disposizione dell' Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti nella scheda di polizza, ove convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di **Torino +39 0116523211**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d'Azeglio, 14 - 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:

Art.02 - Consulto medico e segnalazione di uno specialista

Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Art.03 - Invio di medicinali urgenti quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.

ART.04 - Trasporto sanitario

a). al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;

b). dal centro medico dove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

Art.05 - Rientro sanitario dell'assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UNIPOLSAI e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

Art.06 - Rientro dell'assicurato convalescente qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio.

Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalente a quello previsto nel contratto di viaggio ma comunque esclusivamente con volo classe economica o treno.

Si provvederà altresì alle spese supplementari di soggiorno con il limite massimo di **Euro 60,00** al giorno per un e per un massimo di **10 giorni** dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato.

Art.07 - Trasporto della salma dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

Art.08 - Rientro dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

Art.09 - Rientro anticipato dell'assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

Art.10 - Viaggio di un familiare quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a **3 giorni** - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di **Euro 60,00** al giorno per un massimo di **10 giorni**, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore anch'egli in viaggio.

Art.11 - Interprete a disposizione all'estero quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di **Euro 1.000,00**.

Art.12 - Segnalazione di un legale quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell'Assicurato entro l'importo massimo di **Euro 2.500,00**; inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino all'importo massimo di **Euro 15.000,00**, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

Art.13 - Anticipo spese di prima necessità se l'Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevedibili di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di **Euro 5.000,00**.

Art.14 - Trasmissione di messaggi urgenti a persone residenti in Italia qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

Art.15 - Spese telefoniche e telegrafiche documentate, sostenute per contattare la Struttura Organizzativa in caso di necessità, sono rimborsabili fino a **Euro 100,00**.

Art.16 - Spese di soccorso e di ricerca affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di **Euro 1.500,00**.

Art.17 - Comportamento in caso di sinistro

L'Assistenza si ottiene telefonando al n° di **Torino: +39 0116523211**

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto";
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Art.18 - Disposizioni e limitazioni

Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell' Assicurato) - 06 (Rientro dell'Assicurato convalescente) - 07 (Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei familiari) - 09 (Rientro anticipato dell' Assicurato) - 10 (Viaggio di un familiare), qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale (valide ed operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo di **Euro 1.000,00** e comunque nella misura strettamente necessaria.

A parziale deroga dell'Art. ASSICURATI delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, per i residenti all'Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all'Estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell' Assicurato) - 06 (Rientro dell'Assicurato convalescente) - 07 (Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei familiari) - 09 (Rientro anticipato dell' Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.

L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

Art. 19 - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa, ovvero:

- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei medici della Struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Struttura Organizzativa sospende immediatamente l'assistenza, e la Società provvederà al rimborso delle eventuali ulteriori spese sostenute se ritenute congrue e, in ogni caso, fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

SPESE MEDICHE

ART. 01 - Oggetto della garanzia

La garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa (telefonando al numero di Torino: **+39 0116523211**) delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.

Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro le seguenti somme assicurate:

Italia: Euro 600,00

Estero: Euro 15.000,00

ATTENZIONE!

Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

In assenza di tale autorizzazione, il massimale di polizza deve intendersi pari a Euro 1.000,00, fermo restando massimali inferiori previsti all'Art. 01 - Oggetto della Garanzia SPESE MEDICHE.

ART. 02 - Franchigia

Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione di una franchigia pari a **Euro 40,00**.

ART. 03 - In caso di ricovero ospedaliero nell' unione europea

Con l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l'applicazione di scoperto o franchigia.

ART. 04 - Comportamento in caso di sinistro

Se non contattata la Struttura organizzativa, per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto";
- codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato;
- diagnosi del medico locale;
- nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di Assistenza indicare il numero di pratica comunicato dall'operatore;
- fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.

Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.

BAGAGLIO

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE entro la somma assicurata di **Euro 1.000,00** la Società, rimborserà le perdite conseguenti a **furto, rapina, scippo, incendio** del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per **mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore** a cui era stato consegnato.

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a **Euro 75,00**.

Il rimborso è limitato al **50% della somma assicurata** per:

- a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
- b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

Art. 2) Spese di prima necessità. In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di **Euro 200,00** le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Art. 3) Franchigia. Dall'ammontare del danno risarcibile in base all'Art 1 e Art. 2 sopraindicati verrà detratta la franchigia di **Euro 40,00**.

La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

Art. 4) Comportamento in caso di sinistro

In caso di danni o perdite al bagaglio, L'Assicurato, entro **15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800 406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it** completa dei seguenti documenti:

- 1.- Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera **"Viaggi Protetto"**, codice IBAN
- 2.- Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
- 3.- Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
- 4.- **in caso di bagagli affidati al vettore aereo:** copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found" dell'Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia contrattuale di **Euro 40,00**. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
- 5.- **in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore:** copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
- 6.- **in caso di bagagli non consegnati:** copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
- 7.- **in caso di acquisti di prima necessità:** gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, **esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).**

Art. 5) Ulteriori obblighi dell'assicurato

Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato **reclamo scritto** nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

RESPONSABILITA CIVILE DELL'ASSICURATO

ART. 01 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi durante il viaggio acquistato dalla Contraente, relativamente a fatti della vita privata.

ART. 02 - Massimali

Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concorrenza del massimale di **Euro 50.000,00** per evento e per l'intera durata del viaggio.

ART. 03 - Estensione territoriale

In deroga all'articolo 19 delle Condizioni Generali di assicurazione, l'assicurazione vale per tutti i Paesi, con esclusione delle azioni promosse contro l'Assicurato in USA e Canada.

ART. 04 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

ART. 05 - Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni di cui all'Art. 27 "Esclusioni comuni a tutte le Garanzie", delle Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono esclusi i danni:

- a) derivanti da esercizio di attività professionali;
- b) derivanti da attività venatorie;
- c) di qualunque natura, se causati a familiari o compagni di viaggio;
- d) da furto, incendio, esplosione e scoppio;
- e) da inquinamento e/o contaminazione, di qualunque natura;
- f) derivanti dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore;
- g) a cose in consegna o custodia;
- h) da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi;
- i) derivanti dalla proprietà, possesso o uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50.

ART. 06 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 07 - Franchigia/scoperto

Relativamente ai danni a cose ed animali l'Assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto sul danno risarcibile, pari al **10%**, con il minimo di **Euro 100,00**.

ART. 08 - Disposizioni e limitazioni

La garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio.

ART. 09 - Comportamento in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro **tre giorni** da quando ne ha avuto conoscenza, denuncia scritta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI). L'Assicurato dovrà altresì immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. L'Assicurato dovrà astenersi dal riconoscere la propria responsabilità o addivenire a transazioni di qualunque natura senza il preventivo benestare della Società.

GARANZIA RISCHI ZERO

Art. 01 –OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da:

A EVENTI FORTUITI E CASI DI FORZA MAGGIORE

Se, in conseguenza di **eventi fortuiti e casi di forza maggiore** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, ecc., si verifica, **a viaggio iniziato, la modifica del viaggio rispetto a come era stato programmato**, la Società rimborsa:

B1 il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di viaggio perse);

B2 il 70% della quota individuale di partecipazione se il passeggero, in conseguenza di un ritardo nel viaggio di partenza superiore alle 24 ore, decide di rinunciare al viaggio;

B3 il costo ragionevolmente sostenuto dai passeggeri o dal Tour Operator contraente **per l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto e/o di servizi di riprotezione** dei passeggeri. Sono esclusi i costi che devono restare a carico dei fornitori dei servizi turistici.

La copertura si intende prestata dal momento in cui il Tour Operator contraente non ha la possibilità di sospendere o modificare la convocazione dei passeggeri al punto di partenza del primo mezzo di trasporto previsto dal pacchetto turistico.

Tuttavia la garanzia B3 è operativa anche prima del suddetto momento solo per eventi che dovessero verificarsi nelle due giornate lavorative che precedono la partenza del viaggio.

Nel caso in cui il Tour Operator contraente si trovasse, sempre a viaggio iniziato, nell'impossibilità di fornire nella sua interezza il pacchetto turistico previsto dal contratto di viaggio ed il passeggero accettasse un pacchetto turistico alternativo, la garanzia B3 è limitata al costo del pacchetto turistico originario con il massimo del 50% della somma assicurata per passeggero riportata nel successivo Art. 04 "Somma Assicurata".

Non rientra in garanzia la restituzione del costo del viaggio dovuta ai passeggeri nel caso in cui il viaggio medesimo venga annullato dal Tour Operator contraente anche in conseguenza di un evento assicurato.

Art. 02 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:

- overbooking;
- eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
- insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
- dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio e del passeggero;
- infortunio e malattia.

Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei "connecting time" da parte del Tour Operator contraente non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

Art. 03 - SOMMA ASSICURATA

Le garanzie di cui al punto A) sono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio con il massimo comunque di **€ 2.500,00 per passeggero e**

€ 100.000,00 per uno o più sinistri accaduti nel medesimo anno assicurativo.

In caso di esaurimento del suddetto massimale, la Società dichiara di essere disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.

Art. 04 – DENUNCIA DEI SINISTRI

Ogni sinistro deve essere denunciato entro **5 giorni** dalla data del suo verificarsi o dalla data in cui l'assicurato ne viene a conoscenza a:

UNIPOLSAI ASS.NI SPA - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

In caso di sinistro che coinvolga più di 20 passeggeri il contraente è tenuto a presentare entro 15 giorni dalla denuncia una stima dettagliata dell'ammontare complessivo del danno.

Annullamento Viaggio e Interruzione Viaggio

Polizza 198 888 801 - Inclusa con il pagamento della Quota speciale gestione Annullamento, purché avvenuta al momento della conferma del viaggio

N° Polizza: 198 888 801

- Annullamento viaggio
- Interruzione viaggio

ANNULLAMENTO VIAGGIO

PREMESSA / DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Le garanzie Annullamento Viaggio e Interruzione Viaggio (Polizza 198 888 801) sono operanti solo se al momento della prenotazione è stato effettuato il pagamento della Quota speciale gestione Annullamento.

OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia copre le penali di recesso addebitate da TOUR 2000 S.r.l. fino a un massimo di € 14.000,00 per passeggero e di € 28.000,00 per singolo evento.

La garanzia decorre dalla data di adesione alla polizza, e dura fino al momento in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo servizio turistico fornito da TOUR 2000 S.r.l. ed è operante esclusivamente se il viaggiatore assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della adesione alla polizza:

- A. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
- B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell'Assicurato purché anch'egli assicurato, dei familiari dell'assicurato o del suo compagno di viaggio purché anch'egli assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
- C. qualsiasi evento impreveduto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio e indipendente dalla volontà dell'Assicurato che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.

Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto a un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.

Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di decorrenza della garanzia. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

ESCLUSIONI

Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.

Sono esclusi gli annullamenti determinati da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento. L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

SCOPERTO

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto:

- 15% da calcolarsi sul danno rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a € 50,00 per ciascun viaggiatore.
 - 30% nel caso in cui la documentazione medica non venga inviata nei tempi e nei modi previsti dal contratto, salvo in caso di ricovero.
- Nessuno scoperto viene applicato se l'annullamento è dovuto a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).

COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione all'Operatore Turistico / ad altri enti erogatori dei servizi acquistati immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili.

L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

N.B. - Per l'annullamento della prenotazione al Tour Operator al di fuori degli orari d'ufficio e nei giorni festivi, contattare il numero

+39 351 191 4970 +39 349 462 4034

2) Denunciare l'annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

- telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure

- **via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it** Come data di invio farà fede la data della e-mail

Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato;

- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Tessera assicurativa o nome dell'Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione **con evidenza del pagamento della Quota speciale gestione annullamento;**

- la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare;

- la **certificazione** medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche in caso di denuncia telefonica le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via e-mail alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento

Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto **via e-mail** **sinistriturismo@unipolsai.it**:

- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistico;
- codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato (non dell'Agenzia) per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile Seguiranno, per iscritto o a mezzo e-mail, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

I moduli per l'apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistriturismo.aspx)

oppure telefonando al numero 051/2817017.

INTERRUZIONE VIAGGIO

OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia copre la diaria relativa ai giorni di viaggio non usufruiti dal viaggiatore, dai suoi familiari o dal suo compagno di viaggio anch'essi assicurati, nel caso in cui il viaggio stesso debba essere interrotto per i seguenti motivi:

- ✓ rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa Tramite attivazione della "tessera" come da separata tessera a vostre mani;
- ✓ ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione anche parziale (ma comunque superiore alle 24 ore) del viaggio;
- ✓ rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito di decesso del viaggiatore;
- ✓ rientro anticipato a seguito di decesso o di ricovero ospedaliero di un familiare del viaggiatore non partecipante al viaggio.

La garanzia decorre dal momento in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo dei servizi intermediati o venduti dalla Contraente.

La diaria è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo la quota individuale di partecipazione pagata per le notti di durata del viaggio; in ogni caso il rimborso non potrà superare **€ 2.500,00 per passeggero e € 7.000,00 per evento**.

In caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi a una sola persona. La diaria viene corrisposta senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre le interruzioni del viaggio derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di adesione alla polizza.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

- Per il rientro sanitario del viaggiatore dovuto a motivi di salute, l'Assicurato dovrà preventivamente contattare **la Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.C.R.L. n° di Torino: +39 0116523211 comunicando il numero di Tessera, a mani del viaggiatore.** PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.C.R.L. predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla Tessera.

Successivamente l'Assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,

- telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure

- **via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it** allegando l'estratto conto del viaggio e il codice IBAN.

Per le altre garanzie l'Assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,

- telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure

- **via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it** allegando la certificazione medica, l'estratto conto del viaggio iscrizione **con evidenza del pagamento della Quota speciale gestione annullamento**, il codice IBAN ed altri documenti comprovanti i motivi dell'interruzione del viaggio.

I moduli per l'apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistriturismo.aspx)

oppure telefonando al numero 051/2817017.

Integrazione Spese mediche e Bagaglio – facoltativa

Le garanzie sono operanti se è stata confermata l'adesione alla copertura e se è stato effettuato il pagamento del relativo premio come risulterà dall'Estratto conto di prenotazione/Foglio Notizie rilasciato dal Tour Operator.

Copertura assicurativa integrativa alla polizza Base 198888657 stipulata con polizza UNIPOLSAI Assicurazioni Spa N° 198888951

- **Spese mediche:** massimale aggiuntivo di Euro 135.000 oppure di Euro 250.000,00 (come risultante dall'estratto conto/pagamento del premio)
- **Bagaglio:** massimale aggiuntivo di Euro 500,00

La copertura vale esclusivamente per il periodo di durata del viaggio risultante dall'estratto conto di TOUR 2000 S.r.l. ed è operativa esclusivamente se TOUR 2000 S.r.l. comunica a UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., l'avvenuto incasso del premio ed i nomi degli assicurati.

L'indennizzo avverrà per SPESE MEDICHE solo a presentazione delle pezze giustificative di spesa che non sono state coperte direttamente dalla Centrale Operativa nell'ambito del massimale della tessera. La garanzia Spese Mediche e la garanzia Bagaglio sono normate nei termini di quanto previsto (esclusioni, limitazioni, modalità di denuncia etc) nella polizza di base 198888657 nonché della presente polizza depositata presso Tour2000.

Estratto delle Condizioni di Polizza il cui originale è depositato presso TOUR 2000 S.r.l.

SPESE MEDICHE

La garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento diretto delle spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato **in loco**, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione della Struttura Organizzativa (telefonando al numero di Torino: +39 0116523211) oppure rimborserà le spese incontrate **in loco** alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa, nei limiti di costo degli ospedali pubblici, e comunque entro le somme assicurate indicate nell'estratto conto di iscrizione/contratto di viaggio e dal relativo premio aggiuntivo pagato

BAGAGLIO

La presente sezione copre le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato, per l'importo di € 500,00 in eccedenza alle somme già garantite da TOUR 2000 S.r.l. con la copertura base.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI valgono le condizioni riferibili alle Garanzie Spese Mediche e Bagaglio incluse nella polizza Base

COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO: attenersi a quanto previsto dalle Garanzie Spese Mediche e Bagaglio della Polizza Base.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

b) Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.

d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2016, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.528.469.295,01, con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 3.117.825.796,04. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,43 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'Articolo 1 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni

Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B,
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoiazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

ARBITRATO

Il contratto prevede che per la Garanzia Infortuni dell'Assicurato, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro e sulle sue conseguenze, possono essere demandate - in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle Condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Avvertenza

Resta comunque fermo il diritto della Società
e dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA PRIVACY AL CLIENTE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PREVENTIVI ASSICURATIVI/ PREVIDENZIALI

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale) necessari per la formulazione del preventivo da Lei richiesto. Il conferimento di questi dati è necessario per elaborare un preventivo personalizzato. In caso di Suo rifiuto potremo formularLe un preventivo non personalizzato.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati solo da nostri incaricati e responsabili nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per la formulazione del preventivo da Lei richiesto. Non verranno effettuate ulteriori attività di trattamento sui dati conferiti se non all'esclusivo fine di richiamare il preventivo richiesto durante il periodo di validità della tariffa e per rammentarLe l'approssimarsi della scadenza del preventivo medesimo; Le precisiamo che al fine di fornirLe tale servizio di promemoria potremo utilizzare strumenti di comunicazione a distanza con modalità automatizzate di contatto (quali: SMS, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (quali: chiamate telefoniche con operatore).

Le precisiamo che Responsabile del trattamento è l'Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni alla quale Lei si è rivolto per richiedere il preventivo.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I dati saranno da noi conservati per i sei mesi successivi al periodo di validità del preventivo, dopodiché saranno cancellati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. n.196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.unipolsai.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato – e-mail: privacy@unipolsai.it.